


Publicato il 25/11/2021

N.06671 ~~2021~~ REG.PROV.CAU.
N. 10492/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 10492 del 2021, proposto da

Power Radio S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianluca Caporaso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso cui domicilia *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Mediatech S.r.l., C.R.C. Centro Radiodiffusione Campania Soc. Coop., non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

a) del provvedimento di esclusione Direzione Generale MISE prot. n.131318 del 26 ottobre 2021;

b) Decreto Direttoriale MISE – Direzione Generale Servizi Comunicazione Elettronica, radiodiffusione e Postali – Emittenza Radiotelevisiva n.129918 del 21 ottobre 2021;

c) degli atti in essi richiamati e, ove occorra: d) del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2021, pubblicato in G.U.n.249 del 18.10.2021 in parte qua nonché dei Decreti di liquidazione dei contributi di cui all'allegato C del D.D. n.129918/2021; e) ove occorra ed anche in ragione della interposta questione di pregiudizialità ex art.267 Trattato e di costituzionalità, dell'art. 195, comma 1, del D.L. 19.05.2020, n. 34, conv. in L. 77/2020, come modificato ex art. 6ter del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 conv. in L. 69/2021 (cd. Decreto Sostegni);

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dello Sviluppo Economico;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2021 la dott.ssa Paola Patatini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che appare opportuno accogliere l'istanza cautelare al fine di pervenire alla definizione del merito *re adhuc integra*;

Ritenuto pertanto, anche alla luce della finalità sottesa al contributo straordinario in questione, «istituito non a sostegno delle perdite economiche subite dalle emittenti televisive locali, ma a beneficio della collettività ai fini del perseguimento dell'interesse pubblico della maggiore diffusione possibile delle informazioni istituzionali necessarie a fronteggiare l'emergenza sanitaria» (in tali termini, questa

Sezione, ordinanza n. 98 del 2021), di disporre l'ammissione con riserva dell'emittente ricorrente, con accantonamento delle relative somme, al fine di permettere la trasmissione di messaggi di comunicazione istituzionale relativi all'emergenza sanitaria all'interno dei propri spazi informativi;

Ritenuto inoltre di ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti delle emittenti elencate nella graduatoria di cui all'Allegato C del d.d. 13 novembre 2021, autorizzando parte ricorrente alla notificazione del ricorso per pubblici proclami mediante indicazione in forma sintetica del *petitum*, delle censure e degli atti impugnati; tale comunicazione andrà trasmessa dalla ricorrente, entro il termine del 27 dicembre 2021, al Ministero dello sviluppo economico, che dovrà provvedere alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale nei 20 giorni successivi alla ricezione della comunicazione stessa;

Ritenuto di compensare le spese di fase in ragione della particolarità della questione;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter) accoglie l'istanza cautelare e per l'effetto:

- a) ammette con riserva la ricorrente, con accantonamento delle relative somme;
- b) ordina l'integrazione del contraddittorio nei termini di cui in motivazione;
- c) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 27 aprile 2022.

Spese di fase compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Luca De Gennaro, Presidente FF

Paola Patatini, Primo Referendario, Estensore

Antonietta Giudice, Referendario

L'ESTENSORE
Paola Patatini

IL PRESIDENTE
Luca De Gennaro

IL SEGRETARIO